



**PARERE MOTIVATO
n.132 del 9 Agosto 2017**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano Urbanistico Attuativo "Calzaturificio Monterosa s.p.a. Comune di Bussolengo (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 9 agosto 2017 come da nota di convocazione in data 8 agosto 2017 prot. n. 342238;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Ditta proprietaria "Calzaturificio Monterosa s.p.a.", con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 210264 del 29.05.2017, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Calzaturificio Monterosa s.p.a." nel Comune di Bussolengo;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere del 28.06.17 assunto al prot. reg. al n.255133 del 28.06.17 del Comune di Pescantina;
- Parere del 7.07.17 assunto al prot. reg. al n.276577 del 07.07.17 di ARPAV;
- Parere n.1471 del 14.07.17 assunto al prot. reg. al n.291682 del 17.07.17 dell'Autorità di Bacino;
- Parere n.16676 del 14.07.17 assunto al prot. reg. al n.291655 del 17.07.17 della Soprintendenza Archeologica;
- Parere n.11470 del 17.07.17 assunto al prot. reg. al n. 292369 del 17.07.17 del Consorzio di Bonifica Veronese;
- Parere n.112839 del 19.07.17 assunto al prot. reg. al n.298493 del 20.07.17 dell'ULSS 9,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO che, il Comune di Bussolengo con nota pec acquisita al prot. regionale n. 323404 del 01/08/2017, ad integrazione della precedente nota pec n. 30015/2017 acquisita al prot. regionale n. 239711 del 19.06.2017 ha fatto pervenire dichiarazione del Responsabile del procedimento attestante che, "... *scaduti i termini di cui all'art. 18, della L.R. n. 11/2004, è pervenuta n. 1 osservazione di cui nessuna a carattere ambientale o riferite al Rapporto Preliminare.*".

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.133/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 9 agosto 2017, dalla quale emerge che il "Piano Urbanistico Attuativo "Calzaturificio Monterosa s.p.a.", in Comune di Bussolengo (VR), è relativo alla trasformazione di aree degradate in aree a destinazione commerciale, ai sensi e per gli effetti della L.R. 50/2012, con cambio di destinazione d'uso di una porzione di fabbricato esistente da attività artigianale/industriale ad attività commerciale, previa redazione di un PUA ai sensi della L.R. 11/2004, art. 19. Il PUA riguarda un'area già totalmente urbanizzata, seppur non completamente edificata nei limiti massimi consentiti dalla dotazione urbanistica vigente, essendo possibile un aumento di volumetria nei limiti di quanto consentito dalle NTO PI per le zone D5.1 fatti salvi i parametri urbanistici ed edilizi esistenti come da art. 39 commi 8 e 9 delle Norme Tecniche Operative del PI Var 3.a. L'Intervento Edilizio Diretto (IED) conseguente al PUA potrà vedere la ristrutturazione di parte dell'edificio esistente realizzato negli anni 2001/2002 ai fini di attuare il cambio di destinazione d'uso previsto dal PI, con obbligo di demolizione di una sua quota parte di circa 500 mq necessaria ai fini urbanistici e la eventuale realizzazione di ampliamenti nei limiti di quanto già consentito dalle NTO del PI per le zone D5.1; infatti, il PUA non prevede nuove volumetrie aggiuntive.



I nuovi volumi dovranno essere realizzati possibilmente in aderenza ai volumi esistenti, mantenendo tipologia costruttiva e finiture esterne omogenee al fabbricato originale. Le parti di edificio esistente, o di futuro ampliamento, non interessate dal cambio di destinazione d'uso a commerciale manterranno le destinazioni d'uso originali (artigianale/industriale, e uffici pertinenziali), ovvero potranno vedere l'individuazione di ulteriori diverse "attività produttive non commerciali", sempre nei limiti già consenti dalle NTO del PI per le zone D5.1. Le trasformazioni previste sono coerenti con il tessuto urbano circostante, anche in considerazione del fatto che l'insediamento di strutture di vendita, in aree a oggi interessate da situazioni di abbandono e di degrado, rappresenta l'occasione per riqualificare ambiti di interesse. Infatti, l'ambito in oggetto interessa un'area inserita all'interno di una zona urbanistica artigianale – produttiva, concepita negli anni '70 e attualmente occupata da un edificio dismesso. Nello specifico e con riferimento alla potenziale variazione del regime idraulico dell'area, le modifiche introdotte dal PUA non generano impatti trattandosi di area artigianale/produttiva già urbanizzata e quindi impermeabilizzata, riscontrando una sostanziale invarianza del regime idraulico, come per altro evidenziato nel parere della competente Autorità ambientale. Complessivamente, l'area in oggetto è localizzata nella zona industriale - commerciale di Bussolengo, in prossimità dei grandi assi di scorrimento, ben servita dalla rete infrastrutturale territoriale e il PUA riguarda un cambio di destinazione d'uso di edifici già destinati ad attività industriale/artigianale.

Ciò considerato, ritiene che il Piano Urbanistico Attuativo denominato Calzaturificio Monterosa s.p.a. nel Comune di Bussolengo, non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che in fase di attuazione vengano messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e vengano recepite le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati e nella Relazione Vinca;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Calzaturificio Monterosa s.p.a." nel Comune di Bussolengo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri della Autorità Ambientali consultate;



- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VInCA:
 - di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Falco peregrinus*, *Pipistrellus kuhlii*;
 - di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 - di verificare e documentare, per il tramite del comune di Bussoleto, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Si raccomanda altresì all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarativa di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masja

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VInCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine